



COMUNE DI ANDRANO

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 28/06/1996

ART. 1

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta.

ART. 2 - IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni demandategli dallo Statuto e dalla Legge.

2. Si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di gennaio, giugno ed ottobre.

3. Il Sindaco, nel diramare gli inviti ai consiglieri indica la data di inizio e quella di chiusura della singola sessione ordinaria.

4. Il Consiglio può essere convocata in seduta straordinaria:

a) su iniziativa del Sindaco;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

Nella richiesta devono essere specificati gli argomenti da trattare. In quest'ultimo caso l'adunanza deve avere luogo entro il termine di venti giorni dalla avvenuta presentazione della richiesta, previa verifica che gli argomenti da trattare rientrino effettivamente nella competenza del C.C. a norma dell'art. 32 della Legge n° 142/90 e dell'art. 13 dello Statuto. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto, previa diffida.

ART. 3 - CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco con avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitarsi nel domicilio dei singoli consiglieri.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere recapitato dai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, quando si tratti di sessioni ordinarie. Per le adunanze straordinarie il recapito deve avvenire almeno tre giorni liberi prima. Nei casi di urgenza, da indicarsi espressamente, il Consiglio può essere convocato con avviso da notificarsi almeno ventiquattr'ore prima. In questo caso:

- ogni deliberazione può e deve essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri;

- il Sindaco deve munirsi della prova dell'avvenuto recapito dell'avviso di convocazione.

4. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora l'interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 4 - DEPOSITO ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti da trattare devono essere depositati presso l'ufficio di Segreteria a partire dal giorno successivo a quello in cui viene diramato l'avviso di convocazione.

2. Ogni proposta di deliberazione deve riportare il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità, nonché l'attestazione della copertura finanziaria, ove occorra.

ART. 5 - PRIMA ADUNANZA

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti la Giunta nominati dal Sindaco ed all'approvazione, in apposito documento degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco neo eletto convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti che deve, comunque, tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto in via sostitutiva.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo eletto.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui eventuali cause ostative si discute.

5. Prima di procedere alla comunicazione in merito agli assessori nominati dal Sindaco ed all'esame del documento contenente gli indirizzi generali di governo, si provvede alla surrogazione dei consiglieri dichiarati ineleggibili e dei consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione dell'elezione e prima della seduta di convalida. L'elezione dei consiglieri dimissionari, comunque, deve essere convalidata prima della surroga.

ART. 6 - SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Per la validità della seduta di prima convocazione occorre la presenza di metà dei componenti assegnati.

2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il numero legale.

Della diserzione sarà dato atto nel verbale, che viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco o, in assenza di entrambi, dal consigliere anziano, come

individuato dall'art. 15 - comma 10 - dello Statuto e dal Segretario Comunale stesso.

3. Non concorrono a determinare la validità della adunanza:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori non facenti parte del Consiglio.

ART. 7 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue immediatamente ad una seduta andata deserta ovvero interrotta per mancanza del numero legale.

2. La seduta di seconda convocazione deve essere tenuta entro il termine di otto giorni. Nell'intervallo non possono essere tenute altre riunioni.

3. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno quattro consiglieri.

4. Qualora, nell'avviso di prima convocazione non sia stata indicata la data della seconda convocazione, questa non potrà aver luogo prima che siano trascorse 48 ore dalla seduta dichiarata deserta.

5. L'avviso di seconda convocazione deve essere recapitato agli interessati almeno ventiquattr'ore prima dell'inizio della seduta. Quando, invece, l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso di seconda convocazione è rinnovato ai soli componenti non intervenuti alla prima.

6. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

ART. 8 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Sindaco presiede l'adunanza. I

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco ed, in mancanza, dal Consigliere anziano, come individuato dall'art. 15 - comma 10 - dello Statuto.

ART. 9 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. La seduta è segreta quando:

- a) si debba trattare di questioni concernenti persone;
- b) si debba trattare di questioni che, per ragioni di moralità, di delicatezza, di ordine pubblico o di pubblico interesse il

Consiglio, a maggioranza, decida di discutere e deliberare senza la presenza del pubblico.

ART. 10 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare che la discussione e l'assunzione delle deliberazioni siano effettuate nell'osservanza delle leggi ed in assoluta regolarità.

2. Se un consigliere turba l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il presidente lo richiama formalmente nominandolo. Il richiamato può dare spiegazioni in seguito alle quali il presidente conferma o ritira il richiamo. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il presidente gli toglie la parola.

Qualora il consigliere persista nel suo atteggiamento, il presidente può disporre la sospensione della seduta.

ART. 11 - PRESENZA DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alle sedute nella parte riservata al pubblico, sono tenute a restare in silenzio, ad astenersi da qualunque segno di approvazione o di dissenso ed a mantenere un contegno assolutamente corretto.

2. Nessuna persona estranea, ad eccezione del personale addetto ai servizi, può avere accesso, nel corso della seduta, alla parte della sala riservata ai consiglieri.

3. Ove il pubblico non si attenga alle norme di cui al primo comma ovvero sorga tumulto, il presidente può ordinare lo sgombero della sala.

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. L'adunanza inizia con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale;

2. Accertata la esistenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

3. Il Presidente, nel corso della seduta, non è più obbligato a verificare se sussista o no il numero legale, a meno che non ne sia richiesto da uno o più componenti.

La verifica non può essere chiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

La verifica viene fatta per appello nominale.

4. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare, secondo l'ordine di iscrizione.

5. La trattazione di un argomento può essere, su proposta del Presidente o di un consigliere, sospesa per essere proseguita, per

ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta, a seguito di votazione palese e previo intervento di un oratore a favore e di uno contro.

6. La seduta può essere momentaneamente sospesa per un periodo non superiore a 15 minuti per consentire consultazioni ai gruppi consiliari per essere ripresa nel corso della medesima seduta.

Alla ripresa viene fatto appello nominale per verificare il quorum strutturale.

ART. 13 - MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. I consiglieri, che intendano intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intera assemblea.

ART. 14 - PROCESSO VERBALE

1. Per ogni seduta viene redatto processo verbale, nel quale indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Del verbale viene data lettura all'inizio della seduta successiva.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendano proporvi una rettifica o per fatto personale.

4. Dopo l'approvazione il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. Nessun consigliere può parlare per due volte sullo stesso argomento, salvo che per fatto personale o per dichiarazione di voto.

2. A nessuno è consentito di interrompere chi parli, salvo che per richiamo al regolamento da parte del Presidente.

3. L'intervento deve riguardare l'argomento in esame.

4. La lettura di un intervento scritto non può superare il limite di quindici minuti mentre la durata di un intervento orale non può superare i venti minuti.

5. In relazione ad argomenti di particolare rilevanza i limiti di cui innanzi possono essere superati su decisione del Presidente comunicata all'assemblea prima dell'inizio della discussione. La richiesta può essere avanzata da uno o più Capigruppo consiliari.

6. Quando l'intervento eccede il limite stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola.

Eguale facoltà ha il Presidente nei confronti del consigliere che, richiamato due volte ad attenersi all'argomento, seguiti a discostarsene.

7. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua conclusione ad altra seduta.

8. Il Consigliere il quale intenda che le proprie dichiarazioni ed interventi vengano riportati integralmente a verbale è tenuto a comunicarlo prima della pronuncia della dichiarazione e dell'intervento. La dichiarazione e l'intervento dovranno essere redatti per iscritto e di questi il consigliere dovrà dare lettura, al termine della quale dovranno essere consegnati, previa sottoscrizione, al Segretario Comunale perché ne faccia constare nel verbale di deliberazione. Il Segretario, comunque, non potrà essere chiamato a rispondere di quanto eventualmente riassunto a verbale circa gli interventi e/o le dichiarazioni essendo consentito che, in caso di discordanza o mancanza di elementi ritenuti necessari, il consigliere potrà chiedere la rettifica di quanto risultante dal verbale in occasione della seduta nella quale verrà portata all'esame del consiglio l'approvazione del verbale e la sua eventuale rettifica.

ART. 16 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.

2. Il consigliere, che chiede la parola per fatto personale, deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola al termine del dibattito sull'argomento.

ART. 17 - RICHIAMI AL REGOLAMENTO E ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali.

2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore a favore ed un oratore contro per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il Presidente, tuttavia, valutata la importanza della questione, può dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

4. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

ART. 18 - CONSULTAZIONI

1. A norma del comma 30 dell'art. 42 dello Statuto, il Consiglio, prima di adottare le proprie decisioni su determinati argomenti, può disporre la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale.

2. In tal caso, conferisce apposito mandato al Presidente della Commissione competente per materia, ove esista, di indire apposita riunione, indicando le categorie od i settori da ascoltare ed assegnando il termine entro il quale riferire al Consiglio.

3. Della discussione e delle conclusioni viene redatto apposito verbale.

ART. 19 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.

2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire senza che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.

3. Le questioni di legittimità devono distinguersi da quelle di merito e risolversi con votazioni separate.

Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione ed il Consiglio delibera con un'unica votazione.

ART. 20 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere sia più iscritto a parlare.

2. La chiusura della discussione può essere chiesta da almeno tre consiglieri.

Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore a favore ed uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Deliberata la chiusura, può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo.

ART. 21 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Ciascun consigliere, prima che si dia inizio alla votazione, può annunciare il proprio voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti.

La dichiarazione di voto non è ammessa per le deliberazioni che, secondo il regolamento, devono adottarsi senza discussione.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.

3. Ove si tratti di proposta composta di diversi articoli, capitoli o voci, il Consiglio, ove richiesto anche da un solo consigliere, procede alla votazione dei singoli articoli, capitoli o voci.

E' sempre ammessa la votazione per parti separate.

4. Ciascun consigliere ha diritto di presentare emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso la presidenza, che ne dà lettura.

5. Ha precedenza la votazione sugli emendamenti soppressivi. Segue quella sugli emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest'ultimo.

6. Gli emendamenti presentati dalle Commissioni hanno precedenza su quelli presentati da singoli consiglieri.

7. Gli emendamenti ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.

8. Qualora si sia proceduto a votazioni per articoli, capitoli o voci separate, ovvero quando siano stati accolti emendamenti la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti o modificato.

ART. 22 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI i

1. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.

2. Prima di dare inizio alla votazione, il Presidente illustra il significato del voto e le modalità di espressione dello stesso.

ART. 23 - VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO

1. L'assemblea vota di regola per alzata di mano, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi immediatamente dopo la proclamazione del risultato la controprova intesa ad accertare il risultato stesso. La controprova è disposta dal Presidente, dopo aver vietato l'accesso all'aula ed ordinato la chiusura delle porte.

ART. 24 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.

2. Detta votazione può essere richiesta da almeno cinque consiglieri.

La richiesta deve essere formulata dopo che la discussione generale sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione e può essere avanzata per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione.

3. Il Presidente designa il nome di un consigliere, il quale procede all'appello per ordine alfabetico.

4. Esaurito l'elenco, il Presidente fa ripetere la chiamata dei consiglieri che non hanno risposto al primo appello.

5. La votazione sulla mozione di sfiducia ha luogo per appello nominale.

ART. 25 - VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto.

2. La forma dello scrutinio segreto può essere richiesta per ciascuna delle votazioni attinenti ad una deliberazione ed è adottata quando, chiusa la discussione generale e prima che si dia inizio alla votazione, ne facciano domanda almeno cinque consiglieri.

Tale sistema di votazione non può essere ammesso nei casi in cui la legge o lo statuto o il regolamento prevedano specifici modi di votazione.

3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede o con palline bianche e nere, rispettivamente per il voto favorevole o il voto contrario.

Lo spoglio delle schede e il conteggio delle palline è fatto dal Presidente con l'assistenza di due scrutatori.

ART. 26 - ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie con il Comune o con gli stabilimenti da questo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza nonché quando si tratti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. I consiglieri che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione prima della stessa e per motivi diversi dal 1° comma, mentre vengono computati nel numero occorrente per rendere valida la seduta, non vengono computati nel numero dei votanti. Gli astenuti per obbligo non concorrono a determinare la validità dell'adunanza. I consiglieri che si astengono senza dichiarazione di voto si computano tra i presenti e tra i votanti.

ART. 27 - ORDINE DEL GIORNO

1. Prima e durante la discussione generale possono essere presentati ordini del giorno concernenti l'argomento in esame.

2. Gli ordini del giorno sono svolti dai presentatori nel corso della discussione.

3. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente.
4. Gli ordini del giorno ritirati dai presentatori possono essere fatti propri da altri consiglieri.
5. Gli stessi sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale, secondo l'ordine di presentazione.

ART. 28 - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO

1. Ove si verificano irregolarità nel corso della votazione, il Presidente può dichiarare invalida la votazione e disporre la immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri presenti allo scrutinio precedente.
2. Nel caso di parità di voti, la votazione può essere ripetuta una sola volta nel corso della stessa seduta.
3. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
4. Le deliberazioni si intendono approvate qualora riportino la maggioranza dei voti dei presenti oppure la maggioranza qualificata nei casi previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 29 - MODIFICAZIONI O REVOCA DI ATTI

1. Le deliberazioni recanti modificazioni o revoca di deliberazioni divenute esecutive devono fare espressa menzione della revoca o della modifica.
2. Le deliberazioni, che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

ART. 30 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta.
3. Le interrogazioni con risposta orale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla data di presentazione per il loro svolgimento.
4. Alle interrogazioni con risposta scritta, il Sindaco è obbligato a rispondere entro il termine massimo di trenta giorni. Se la risposta non è data entro detto termine, l'interrogazione viene

iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio per lo svolgimento in aula.

ART. 31 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta o di quella della Giunta o dei responsabili dei servizi su determinati problemi.

2. Le interpellanze sono presentate per iscritto ed iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta successiva alla data di presentazione.

3. Il presentatore svolge l'interpellanza davanti al Consiglio; segue la risposta del Sindaco; l'interpellante può replicare. Lo svolgimento e la replica non possono superare i cinque minuti.

4. Le interpellanze possono essere presentate anche all'inizio della seduta ed immediatamente illustrate. In tal caso il Sindaco potrà dichiarare di essere pronto a rispondere o di dovere differire la risposta alla seduta successiva.

5. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente.

6. E' riservato all'interrogante non soddisfatto di presentare una interpellanza ed all'interpellante di presentare una mozione sullo stesso argomento.

ART. 32 - MOZIONI

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione o un voto del Consiglio su un determinato argomento, consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri.

2. Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

3. Nella discussione può intervenire un rappresentante per ogni gruppo. Sono ammesse dichiarazioni di voto.

4. Più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.

5. Le mozioni vanno messe in votazione secondo l'ordine di presentazione.

6. Le mozioni possono essere votate per parti separate.

7. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione ma solo su incisi di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.

ART. 33 - INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Le richieste devono essere rivolte ai responsabili dei servizi dell'Ente, delle aziende e degli enti e devono essere riferite ad oggetti determinati.
3. Le notizie ed informazioni sono fornite verbalmente, con l'osservanza dei limiti stabiliti dalla legge e dei diritti dei terzi.
4. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 45, commi 2°, lett. a), b) e c), 3° e 4° della L. n° 142/90, terminata la redazione delle deliberazioni adottate dalla G.C., e non appena perfezionate con la pubblicazione all'albo, verrà data comunicazione ai capigruppo degli oggetti delle deliberazioni assunte nel corso di ogni singola seduta della G.C. Tale comunicazione viene effettuata a soli fini informativi, senza che da questa possa derivare riassunzione in termini agli effetti di cui all'art. 45, commi 2°, lett. a), b) e c), 3°, 4° e 5°, riguardando detta comunicazione solo le deliberazioni per le quali non vi è obbligo di comunicazione di cui al 3° comma dell'art. 45 della L. 142/90.
5. Qualora il consigliere intenda ottenere risposta scritta oppure copia di atti e documenti deve farne apposita richiesta al Sindaco o al Segretario comunale.
Per il rilascio di copie di atti e documenti il consigliere comunale non è tenuto al pagamento delle spese di riproduzione.

ART. 34 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. Il consigliere, che non intervenga ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto.
2. Il Sindaco notifica al consigliere la proposta di decadenza, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di valide giustificazioni.
3. Decorso tale termine il Sindaco sottopone la proposta all'esame del Consiglio, che si pronunzia a maggioranza. L'interessato può partecipare all'adunanza e presentare eventuali altre giustificazioni.

ART. 35 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI

1. Ogni consigliere, all'atto dell'insediamento, deve comunicare per iscritto al Segretario comunale il gruppo consiliare cui intende appartenere.
2. I gruppi sono composti da almeno 2 consiglieri nel caso di gruppi omogenei. Qualora un consigliere non aderisca ad alcun gruppo, questo acquista la prerogativa dei capigruppo, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 45 - comma 3 - della Legge 142/90.

3. Viene fatta salva, comunque, la facoltà che i consiglieri, i quali appartengano a formazioni politiche che non raggiungono tale consistenza, possano essere iscritti ad un unico gruppo misto.

4. Ogni gruppo, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio o dalla propria formazione, nomina il proprio capogruppo, di cui deve essere data comunicazione scritta al Segretario comunale. In mancanza di comunicazione scritta e nelle more della comunicazione stessa, la posizione di capogruppo viene attribuita al consigliere del gruppo più anziano d'età. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora un gruppo dapprima omogeneo dovesse variare nella propria consistenza numerica.

ART. 36 - COMMISSIONI

1. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e le competenze.

2. Il Consiglio può, altresì, istituire, a norma dell'art. 19 della Legge n° 81/93, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. Le adunanze delle commissioni sono pubbliche salvo che nei casi in cui si debba trattare di questioni concernenti persone ovvero di questioni che, per ragioni di moralità, di delicatezza, di ordine pubblico o di pubblico interesse, la commissione, a maggioranza, decida di discutere e deliberare senza la presenza del pubblico.

4. Le commissioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale, di norma sono composte da 5 membri, 2 dei quali in rappresentanza della minoranza.

5. La maggioranza e la minoranza consiliari procedono alla designazione dei propri rappresentanti in seno a ciascuna commissione. Nell'ipotesi di due o più gruppi costituenti la minoranza, ogni gruppo designa un proprio rappresentante.

6. Ciascun consigliere, ad eccezione del Sindaco, deve essere assegnato ad una commissione.

7. Un Assessore non può essere nominato componente la commissione consiliare relativa a materie di sua competenza. Può partecipare alla seduta stessa con funzioni di relatore e senza diritto di voto.

8. Tuttavia ogni gruppo può sostituire i propri rappresentanti che entrino a far parte della Giunta, per la durata della carica, con consiglieri appartenenti ad altre commissioni consiliari.

9. Inoltre ogni gruppo può, per un determinato argomento, sostituire un commissario con altro di diversa commissione, previa comunicazione al Presidente della commissione.

10. Un consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione può farsi sostituire da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra commissione.

11. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni di cui non fa parte.

ART. 37 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco, ciascuna commissione procede alla elezione del Presidente, di un Vice Presidente e del Segretario.

2. Il Presidente convoca la commissione, formulando l'ordine del giorno, ne presiede le sedute e ne regola i lavori.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Il Segretario sovrintende alla redazione del verbale e verifica il risultato delle votazioni.

In caso di assenza del Segretario, le funzioni relative sono svolte dal consigliere più giovane di età.

ART. 38 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni, ove istituite, vengono convocate dal rispettivo Presidente per propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o su richiesta di almeno tre componenti della commissione. La commissione può decidere di tenere riunioni periodiche, fissandone il calendario.

2. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicate ai consiglieri non meno di tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore; la convocazione e la comunicazione dell'ordine del giorno possono essere effettuate anche a mezzo di telegramma o di telefono, nel qual caso il responsabile dell'ufficio di segreteria della commissione attesta la relativa comunicazione. Copia dei verbali viene trasmessa al Sindaco.

3. Le commissioni non possono riunirsi durante le sedute del Consiglio.

4. Le commissioni si riuniscono validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e decidono con la maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 39 - PROCESSO VERBALE

1. Di ogni seduta si redige processo verbale, nel quale sono indicate le deliberazioni assunte, l'oggetto ed i punti principali della discussione nonché i nomi degli intervenuti.

2. Il verbale è approvato e sottoscritto dal Presidente e dal consigliere segretario della Commissione.

ART. 40 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. I componenti delle commissioni hanno facoltà di acquisire atti, informazioni e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
2. Quando lo ritenga necessario, la commissione può chiedere l'intervento del Sindaco o degli Assessori.
3. Il Sindaco trasmette alle competenti commissioni i progetti di deliberazioni di competenza del Consiglio nonché quelle della Giunta previste dallo Statuto.
4. Il parere deve essere espresso non oltre 20 giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il provvedimento viene comunque sottoposto all'esame della Assemblea competente.
5. Il termine di cui innanzi è ridotto a tre giorni nel caso previsto dalla lettera f) dell'art. 26 dello Statuto.

ART. 41 - SEDUTE CONGIUNTE DELLE COMMISSIONI

1. Due o più commissioni possono riunirsi in seduta congiunta per la trattazione di materie che riguardino competenze miste. Le riunioni congiunte possono essere indette dal Sindaco, d'intesa con i rispettivi presidenti delle commissioni interessate.

ART. 42 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio può sempre deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari problemi.
2. Può, inoltre, deliberare la costituzione di commissioni di indagine e di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei suoi componenti nonché la procedura ed i termini dei lavori.
3. Le commissioni devono essere sempre composte in modo da rispecchiare la proporzione stabilita nel precedente Art. 36 del presente Regolamento.
4. I componenti le commissioni di inchiesta e di indagine nonché i responsabili dei servizi ammessi alle sedute sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati ed alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante i lavori della commissione.
5. La relazione conclusiva è trasmessa al Sindaco che provvede a darne immediata comunicazione ai consiglieri.

ART. 43 - DEL PROCEDIMENTO REDIGENTE

1. Il Consiglio può decidere di deferire alla commissione competente, se istituita, oppure ad una commissione speciale, la formulazione degli articoli dei regolamenti, riservando a sé l'approvazione senza dichiarazione di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale con dichiarazione di voto.

ART. 44 - PROPOSTE E PETIZIONI

1. Le proposte e le petizioni di cui all'art. 41 dello Statuto devono indicare chiaramente l'oggetto su cui si intende promuovere l'intervento della Amministrazione.
2. Quelle presentate direttamente dai cittadini devono recare la firma di almeno 300 sottoscrittori. Le firme devono essere autenticate.
3. Le proposte e le petizioni vanno presentate al Sindaco, il quale le trasmette alla commissione competente per materia, ove istituita, ovvero alla G.C. o al C.C., a seconda delle rispettive competenze.
4. La commissione, se istituita, verificatane la ammissibilità, le istruisce e ne riferisce al Consiglio nel termine massimo di trenta giorni. Alla discussione può essere ammessa una delegazione dei presentatori. Nel caso mancasse la commissione, vi provvede la G.C. o il C.C. secondo le rispettive competenze.
5. Il Consiglio, nel termine previsto dall'art. 41 - comma 3° dello Statuto:
 - con votazione palese, sentito un oratore per gruppo, ne delibera la presa in considerazione o l'archiviazione. Nel primo caso il Consiglio può rimettere la proposta o la petizione alla commissione per una ulteriore istruttoria o deliberare nel merito o invitare la Giunta ad emanare i provvedimenti di competenza.
6. Il Sindaco è tenuto a dare comunicazione dell'esito ai presentatori.

ART. 45 - ISTANZE

1. Istanze possono essere presentate anche dai singoli cittadini allo scopo di rappresentare esigenze di particolari necessità.
2. Esse vanno presentate al Sindaco, il quale, ove ne ravvisi la fondatezza, può sottoporle all'esame della Giunta per i provvedimenti di competenza.
3. L'esito va, comunque, comunicato agli interessati a cura dello stesso Sindaco.

ART. 46 - INTERROGAZIONI

1. Il Sindaco o gli assessori dal Sindaco delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri
2. Le interrogazioni di cui al comma 4) dell'art. 41 dello Statuto sono dirette ad ottenere informazioni in ordine a provvedimenti adottati dal Consiglio o dalla Giunta o sui motivi per i quali, provvedimenti in ordine a determinati oggetti non siano stati adottati.

3. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco o all'Assessore delegato dal Sindaco. Il Sindaco è tenuto a darne notizia agli organi competenti nella prima seduta successiva al loro ricevimento.

4. La risposta viene fornita dallo stesso Sindaco o dall'Assessore in possesso di delega.

ART. 47 - ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE

1. Il Comune è tenuto a fornire, attraverso gli appositi uffici di cui all'art. 52 - 3° e 5° comma - dello Statuto, tutte le notizie e le informazioni per l'esercizio corretto della iniziativa popolare.

2. I responsabili dei servizi del Comune sono tenuti, a loro volta, a fornire tutta la propria collaborazione, ove richiesta, per favorire l'esercizio del diritto.

ART. 48 - ANAGRAFE PATRIMONIALE

1. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento i consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso la segreteria del Comune:

a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di amministratore o di sindaco di società con l'apposizione della formula: "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. Gli adempimenti di cui innanzi concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.

3. Gli stessi documenti vanno presentati all'atto della cessazione del mandato.

4. Tali atti sono pubblici ed ogni cittadino può prenderne visione.

ART. 49 - REGOLAMENTO DELLA GIUNTA

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, le procedure interne di funzionamento della Giunta Comunale.

ART. 50 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta Comunale si esprime in forma collegiale.

ART. 51 - CONVOCAZIONI E SEDUTE

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Le sedute in via ordinaria hanno luogo una volta alla settimana ed in un giorno prestabilito.
3. La convocazione straordinaria è disposta per l'esame di argomenti che richiedano una particolare trattazione. La convocazione straordinaria può essere richiesta anche da due assessori, che devono indicare gli argomenti da trattare.
4. La convocazione d'urgenza può essere disposta per argomenti, la cui trattazione non può essere differita.
5. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, devono essere trasmessi agli assessori almeno il giorno prima della riunione.
6. Nei casi di convocazione d'urgenza la stessa può essere effettuata, anche nella stessa giornata, a mezzo telegramma, fonogramma o altro mezzo idoneo.
7. Il Sindaco dovrà munirsi di prova dell'avvenuta convocazione. La mancata osservanza delle norme di convocazione rende invalida la riunione. L'invalidità è sanata qualora il componente, nei confronti del quale siano state violate le norme di convocazione, sia presente e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 52 - DEPOSITO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Le proposte di deliberazione delle quali è richiesta la iscrizione all'ordine del giorno della Giunta devono essere preventivamente depositate dai proponenti presso la Segreteria del Comune.
2. Il Segretario verifica che le proposte siano corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della L. 142/90, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria a norma del successivo art. 55, ove occorra, ed esprime il proprio parere in ordine alla legittimità di ciascuna di esse.

ART. 53 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale.

ART. 54 - PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA

1. I responsabili degli uffici del Comune od esperti anche estranei all'amministrazione comunale possono essere chiamati a presentarsi nel corso della seduta della Giunta per fornire chiarimenti o pareri sui singoli provvedimenti.

ART. 55 - NUMERO LEGALE

1. Per la validità delle sedute della Giunta è prescritta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 56 - RINVIO E RITIRO

1. Ciascun componente della Giunta può richiedere che la Giunta decida il rinvio o il ritiro di una proposta iscritta all'ordine del giorno.

2. La proposta di cui sia stato deciso il rinvio è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.

3. Le proposte di cui sia stato disposto il ritiro vengono restituite all'assessore, o al responsabile dell'ufficio proponente, senza provvedimento a cura del Segretario.

ART. 57 - ARGOMENTI FUORI ORDINE DEL GIORNO

1. Salvo quanto previsto dal comma seguente, la Giunta non può deliberare né discutere argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

2. La trattazione urgente di argomenti non iscritti all'ordine del giorno può essere richiesta nel corso della seduta: la richiesta dovrà essere motivata da particolari ragioni di gravità ed urgenza, intervenute successivamente alla convocazione.

In questo caso, i responsabili dei servizi possono essere chiamati ad esprimere i pareri richiesti dalla legge seduta stante e così anche il Segretario comunale.

Ove questi non siano in grado di esprimere il proprio parere, l'argomento viene rinviato alla seduta successiva.

ART. 58 - VOTAZIONE

1. Le votazioni della Giunta comunale avvengono a scrutinio palese peralzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.

3. Si intendono approvate le proposte che riportano la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi ne fa le veci, salvo il caso di votazione a scrutinio segreto. In questa ipotesi, a parità di voti, la deliberazione si intende respinta.

4. Nella deliberazione dovrà essere fatta menzione del risultato, specificando il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni, nonché il metodo di votazione adottato.

ART. 59 - ASTENSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA

1. Gli assessori ed il Sindaco sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione e la votazione di deliberazioni che riguardino interessi propri, di congiunti od affini fino al quarto grado o conferimenti di impieghi o incarichi ai medesimi.

2. Per il Segretario del Comune ricorre lo stesso obbligo. L'ufficio di segreteria della Giunta è svolto in tal caso dall'assessore più giovane di età o dal Vice Segretario.

ART. 60 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti.

2. Non sono compresi nei votanti gli assessori che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione. Gli stessi si considerano, però, compresi nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

ART. 61 - VERBALIZZAZIONE

1. Le sedute della Giunta sono segrete.

2. Delle riunioni della Giunta viene redatto dal Segretario il processo verbale nel quale devono essere indicati l'oggetto delle eventuali comunicazioni nonché le deliberazioni adottate.

3. Per ciò che concerne le dichiarazioni a verbale si richiama quanto già disposto al precedente articolo 15, 8° comma, cui si fa espresso rinvio.

4. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 62 - SUPPLENZA DELLA PRESIDENZA

1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento a partecipare anche del Vice Sindaco, la riunione è presieduta dall'assessore più anziano di età fra i presenti.

ART. 63

DECADENZA ASSESSORE

1. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, può essere sottoposto a procedimento di revoca.

2. Il Sindaco notifica all'Assessore la proposta di revoca assegnando un termine di 5 giorni per la presentazione di valide giustificazioni.

3. Decorso tale termine, il Sindaco adotta formale provvedimento di revoca e procede alla sostituzione dell'Assessore revocato nei modi e termini previsti dall'Art. 36 dello Statuto.

ART. 64 - NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle Legge 8.6.1990, n° 142, 25.3.1993, n° 81, 15.10.1993, n° 415 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché allo Statuto del Comune.

ART. 65

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'Organo di controllo.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

ARTICOLI

Art. 1	Disciplina	Art. 36	Commissioni
Art. 2	Il Consiglio Comunale	Art. 37	Costituzione delle commissioni
Art. 3	Convocazione	Art. 38	Sedute delle Commissioni
Art. 4	Deposito atti	Art. 39	Processo verbale
Art. 5	Prima adunanza	Art. 40	Modalità di funzionamento
Art. 6	Seduta di prima convocazione	Art. 41	Sedute congiunte delle Commissioni
Art. 7	Seduta di seconda convocazione	Art. 42	Commissioni speciali
Art. 8	Presidenza delle sedute	Art. 43	Del procedimento redigente
Art. 9	Pubblicità delle sedute	Art. 44	Proposte e petizioni
Art. 10	Disciplina delle adunanze	Art. 45	Istanze
Art. 11	Presenza del pubblico	Art. 46	Interrogazioni
Art. 12	Svolgimento delle sedute	Art. 47	Assistenza per l'esercizio dell'iniziativa popolare
Art. 13	Modalità degli interventi	Art. 48	Anagrafe patrimoniale
Art. 14	Processo verbale	Art. 49	Regolamento della Giunta
Art. 15	Disciplina degli interventi	Art. 50	Attività della Giunta
Art. 16	Fatto personale	Art. 51	Convocazioni e sedute
Art. 17	Richiami al regolamento e all'ordine del giorno	Art. 52	Deposito delle proposte di deliberazione
Art. 18	Consultazioni	Art. 53	Ordine del giorno
Art. 19	Questioni pregiudiziali e sospensive	Art. 54	Partecipazione alla seduta
Art. 20	Chiusura della discussione	Art. 55	Numero legale
Art. 21	Dichiarazione di voto	Art. 56	Rinvio e ritiro
Art. 22	Modalità delle votazioni	Art. 57	Argomenti fuori ordine del giorno
Art. 23	Votazione per alzata di mano	Art. 58	Votazione
Art. 24	Votazione per appello nominale	Art. 59	Astensione dalla partecipazione alla seduta
Art. 25	Votazioni a scrutinio segreto	Art. 60	Validità delle deliberazioni
Art. 26	Astensione dei Consiglieri	Art. 61	Verbalizzazioni
Art. 27	Ordine del giorno	Art. 62	Supplenza della Presidenza
Art. 28	Proclamazione del risultato	Art. 63	Decadenza Assessore
Art. 29	Modificazione o revoca di atti	Art. 64	Norma finale di rinvio
Art. 30	Interrogazioni	Art. 65	Entrata in vigore
Art. 31	Interpellanze		
Art. 32	Mozioni		
Art. 33	Informazione dei consiglieri		
Art. 34	Decadenza dalla carica di Consigliere		
Art. 35	Costituzione dei Gruppi		